

COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE TESTO UNICO

Approvato con deliberazioni: del Consiglio Comunale in data 11 Maggio 1953, n. 1391/260/C e della Giunta Comunale in data 18 Maggio 1953, n. 1483.

FIRENZE ip Com Mod 4/45

Il presente Regolamento costituisce la raccolta coordinata delle disposizioni legislative vigenti al 1º maggio 1953 che disciplinano le attivita, dei Consigli Comunali e delle norme integrative deliberate dal Consiglio Comunale di Firenze sulla base del Regolamento della Camera dei Deputati e del Senato per regolare quanto il legislatore ha omesso di regolare.

Le norme legislative sono stampate in carattere bodoniano e quelle integrative in carattere corsivo.

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

TIT. I DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1 - (art. 124 T.U. 1915)

Il Consiglio comunale deve essere riunito due volte all'anno in sessione ordinaria:

L'una nei mesi di marzo, aprile e maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Puo riunirsi straordinariamente, per determinazione del Sindaco, ferme restando le disposizioni dell'art. 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza. In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo casi d'urgenza.

E' in facolta' del Prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei consiglieri comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 2 - (art. 125 T.U. 1915)

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni, prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilita del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Consiglio comunale, nella sessione di primavera, esamina il Conto dell'Amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione. Nella sessione di autunno:

- delibera il bilancio attivo e passivo del Comune e quello delle Istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;
- nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, sceglien doli fra i consiglieri estranei alla Giunta comunale;
- nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 12 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta indistintamente all'Autorita governativa, al Sindaco, ai singoli consiglieri.

Sono prima discusse le proposte della Autorita governativa, poi quelle del Sindaco ed infine quelle dei consiglieri, per ordine di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nello ordine del giorno secondo la precedenza di presentazione, sotto un titolo apposito.

Nessuna proposta puo', nelle tornate ordinarie, essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene, 24 ore prima, depositata nella Sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

La norma di cui sopra si applica anche alle convocazioni straordinarie.

I Consigli, nelle adunanze straordinarie, non possono deliberare, ne' mettere a partito, alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 9

La stessa norma si applica anche alle tornate ordinarie.

TIT. II DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 10 - (art. 151 n. 1 T.U. 1915)

Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale, spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede.

Art. 11 - (art. 157 T.U. 1915)

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano e, in mancanza degli Assessori, il Consigliere anziano.

Art. 12 - (art. unico legge 29/7/1949 n. 498)

Il Sindaco e gli Assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare,non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

Art. 13 - (art. 297 T.U. 1915

Chi presiede l'adunanza dei Consigli e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarita' delle discussioni, e delle deliberazioni.

Ha la facolta: di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Puo', nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale e sulla esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato e' custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i Tribunali, quando ne sia il caso.

Art. 14

Se un consigliere turba l'ordine, e pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama.

Il richiamato puo' dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira la censura.

Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola per il resto della discussione in quella seduta.

Art. 15

Nell'ipo tesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente puo' sospendere la seduta.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non puo mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta comunale, dei revisori del conto e di altre Commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimente in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 17

Le persone che assistono nelle parte riservata al pubblico, debbono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

Nessuna persona estranea puo' avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata al Consiglio, oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani e agli inservienti addetti al servizio.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente puo' ordinare lo sgombero della Sala.

Art. 18 - (art. 127 T.U. 1915)

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la meta del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; pero alla seconda convocazione, che avra luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purche intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 19 - (art. 50 reg. legge com. e prov.)

Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza di numero legale, ne e' steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'art. 125 della legge.

Quanto pero: l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seconda convocazione e' rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 20

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale, o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme degli articoli precedenti.

Art. 21

Il Bresidente, durante la seduta, non e' piu' obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che cio' non sia chiesto da uno o piu' consiglieri, o si proceda ad una votazione.

Art. 22

I Consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale, secondo le norme del presente regolamento, accorda 1a parola seguendo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.

Art. 23

I Consiglieri parlano dal proprio banco, in piedi, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di preopinanti.

Non sono ammesse discussioni, o spiegazioni, o dialogo, ad alta voce.

Art. 24

I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione, possono leggere il loro discorso, ma la lettura non puo' normalmente, eccedere la durata di un quarto d'ora.

Art. 25

Nessun consigliere puo' parlare piu' di due volte sullo stesso argomento, tranne che per richiamo al regolamento sulla posizione della questione, per fatto personale, ovvero per dichiarazione di voto.

Art. 26

A nessuno e' permesso interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regolamento per parte del Presidente.

Il discorso deve cadere unicamente sulle proposte in disamina senza divagare in osservazioni che non abbiano alcuna attinenza con la proposta stessa.

Art. 27

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, puo' interdirgli la parola in quella discussione.

Art. 28

Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa questo consiste. Il Presidente decide se egli abbia diritto di parlare.

E' fatto personale essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse.

Art. 29

Ogni, consigliere puo' fare sempre un richiamo al regolamento, o all'ordine del giorno, o alla priorita' delle votazioni.

Il Presidente concedera' la parola soltanto a un oratore, per opporsi al concetto espresso dal richiamante, per non piu' di 5 minuti.

Art. 30

Le proposte, iscritte nell ordine del giorno seguendo l'ordine di cui all'art. 5, saranno sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.

Il Presidente pero' potra' modificare l'ordine delle deliberazioni proposte dalla Giunta. Le proposte fatte al Consiglio, sia dalla Giunta sia da singoli consiglieri, possono essere ritirate prima della votazione, quanto alle prima dal Presidente, quanto alle seconde dai proponenti.

Art. 31

Le interpellanze ed interrogazioni, iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, saranno svolte nell'ordine stesso, durante e nei limiti della prima ora di ogni seduta, salvo diverso avviso del Consiglio.

Le interrogazioni e interpellanze non trattate nei termini di cui sopra, verranno svolte in apposita seduta, dopo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 32

Le controproposte, quelle cioe' che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione debbono esser portate a conoscenza dei consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

Art. 33

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e sottoemendamenti, debbono essere deposti, firmati, sul banco del Presidente.

Art. 34

Se un proponente rinuncia alla sua proposta o emendamento, o sottoemendamento, ogni altro consigliere puo' farli propri e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

Art. 35

Quando sia chiesta la chiusura della discussione, il Presidente la pone ai voti. Se vi e' opposizione, il Presidente accorda la parola al primo consigliere che abbia chiesto di parlare contro la proposta e successivamente al primo consigliere che abbia chiesto di parlare a favore della proposta. Indi pone in votazione per alzata e seduta.

Art. 36

Dichiarata chiusa una discussione non puo' esser concessa la parola se non a coloro che erano precedentemente iscritti a parlare prima della domanda di chiusura o a qualunque altro consigliere, ma per semplici dichiarazioni di voto.

Il tempo concesso per questa dichiarazione non potra' superare i cinque minuti.

TIT. III DELLA VOTAZIONE

Art. 37

Su ogni proposta messa ai voti, la votazione viene normalmente fatta sul complesso della proposta stessa, o anche, quando ve
ne sia richiesta da parte almeno di un consigliere, per divisione su ogni articolo o comma. Qualora siano proposti emendamenti,
si procede prima alla votazione di questi, a cominciare da quelli soppressivi. Seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.
Durante la votazione nessuno puo' prendere la parola.

Art. 38

In ogni adunanza; sia pubblica, sia segreta, il Presidente assegna a tre consiglieri le funzioni di scrutatori; essi lo assistono nello spoglio dei voti secondo le diverse forme di votazione e con lui ne accertano il risultato.

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

- Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si puo procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

I consiglieri e gli assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilita: loro proprie, verso i corpi cui appartengono, gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o di interessi, liti o contabilita dei loro congiunti o affini al IV grado o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 41 - (art. 49 Reg. com. e prov.)

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validitar delle adunanze dei Consigli comunali, non devono computarsi i consiglieri presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini abbiano interesse, ai termini della prima parte dell'articolo 290 della legge.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 42- (art. 299 T.U. 1915)

Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e ne proclama l'esito.

S'intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza dei votanti.

Art. 43

Per maggioranza si intende il voto favorevole delle meta; piu' uno dei votanti, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti.

TIT. IV

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI INTERROGAZIONI

Art. 44 - (dall'art. 110 Reg. Camera)

Il consigliere che intenda rivolgere un'interrogarione ne fara' domanda per iscritto senza motivazione.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intende comunicare al Consiglio documenti che all'interrogante occorrono, o abbia preso alcuna risoluzione su oggetti determinati.

Art. 45 - (dagli artt. 112 e 113 Reg. Camera)

Le interrogazioni sono poste senz'altro all'ordine del giorno del Consiglio nell'ordine della loro Presentazione, osservate le norme dell'art. 5.

Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno l'interrogazione si intende decaduta.

Nel presentare una interrogazione il consigliere dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, il Sindaco, o la Giunta, dovra, dare risposta entro 15 giorni dalla data del ricevimento della interrogazione, senza che sia posta all'ordine del giorno.

Art. 47 - (dall'art. 114 Reg. Camera)

Le dichiarazioni che il Sindaco o la Giunta ritengano di poter fare, su ciascuna intterrogazione svolta oralmente, potranno dar luogo a replica dell'interpellante per dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto della risposta.

Il t-empo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potra' eccedere i cinque minuti.

Art. 48

Ove l'interrogazione sia firmata da piu' consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

Art. 49

Quando il Sindaco riconosca che una interrogazione ha carattere d'urgenza, avra' facolta' di rispondere subito o nella seduta successiva.

Spettera' sempre all'interrogante il diritto di replica ne i limiti di cui all'art. 47.

INTERPELLANZE

Art. 50 - (dall'art. 119 Reg. Camera)

Il consigliere che intenda rivolgere una interpellanza ne fara' domanda per scritto senza motivazione

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino aspetti della sua attivita,

Le interpellanze sono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio secondo l'ordine della loro presentazione,

Art. 51

Quando il Sindaco riconosca che l'interpellanza ha carattere di urgenza, avra facolta di rispondere subito o nella seduta successiva.

Qualora il Sindaco ritenga che l'interpellanza iscritta allo ordine del giorno non possa essere svolta nella seduta stabilita, puo' rinviarla ad una seduta successiva.

Art. 52

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

Art. 53

L'interpellante svolge la sua interpellanza parlando per non piu' di 15 minuti.

Le dichiarazioni che il Sindaco o l'Assessore competente riten gono di poter fare in risposta, saranno contenute nello stesso limite di tempo e potranno dar luogo a replica dell'interpellante.

Il Sindaco o l'Assessore competente potranno controreplicare.

La replica e la controreplica non potranno occupare ciascuna
piu' di cinque minuti.

Quando la trattazione dell'interpellanza abbia dato luogo a replica, potra' farsi adito ad una discussione nella quale potranno intervenire due consiglieri per ciascuna delle tesi in contrasto. Tali interventi non potranno occupare piu' di 10 minuti per ciascuno.

Art. 54

Ove l'interpellanza sia presentata da piu' consiglieri, il diritto di svolgerla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

Art. 55

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, puo' presentare una mozione al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della propria interpellanza.

Art. 56

La mozione viene iscritta e svolta secondo le norme dei titoli 1 e 2. Una mozione puo' essere proposta senza che sia stata preceduta da interpellanza.

Art. 58

Qualora su argomenti strettamente connessi siano state presentate interpellanze e mozioni e proposte deliberazioni si potra procedere ad una sola discussione.

Gli interpellanti, in tal caso, possono rinunciare alle interpellanze presentate, restando iscritti, per la discussione delle proposte e mozioni, subito dopo il proponente.

Art. 59

Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni che fossero espresse in termini sconvenienti o poco rispettosi.

TIT. V DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 60

Per l'esame delle materie piu' importanti sottoposte al Consiglio per studiare determinati problemi di interesse cittadino, per accertare la verita' dei fatti in casi determinati, il Consiglio potra' caso per caso, su proposta della Giunta, o anche di propria iniziativa, purche' la proposta sia presentata da almeno tre consiglieri, nominare commissioni consiliari speciali, scegliendo i componenti fra i consiglieri.

Potra, altresi, nominare commissioni delle quali facciano parte anche cittadini particolarmente competenti, il cui consiglio possa essere utile ai fini della pubblica amministrazione.

La nomina delle commissioni speciali consiliari potra' essere fatta direttamente anche dalla Giunta prima di presentare qual che singolo argomento al Consiglio.

Art. 61

Quando nel corso di una discussione su di una proposta sulla quale si sia manifestato dissenso, almeno tre consiglieri propongano, in via incidentale, la nomina di una commissione che approfondisca lo studio dell'argomento e ne riferisca al Consiglio, il Consiglio puo' deliberare su tale proposta incidentale anche se non iscritta preventivamente all'ordine del giorno.

Art. 62

Le Commissioni consiliari sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, se di esse l'uno o l'altro facciano parte. In caso diverso le commissioni eleggono il proprio presidente.

Esse dovranno riferire normalmente nel termine che il Consiglio avra, stabilito.

Le adunanze delle commissioni non sono valide se non intervie ne la maggioranza assoluta dei consiglieri che le compongono. Le relazioni, o i pareri, emessi dalle medesime, dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una reelazione di minoranza.

Tali relazioni o pareri, vengono trasmessi alla Giunta comunale per il Consiglio, sono di natura puramente consultiva e non possono per nulla vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.

TIT. VI DEI PROCESSI VERBALI

Art. 63

Sara' redatto un processo verbale per ogni seduta, nel quale saranno indicati i temi delle singole discussioni, gli oratori che vi hanno partecipato, le votazioni a cui hanno dato luogo, le risoluzioni adottate.

Il processo verbale sara' presentato al Consiglio nella seduta successiva per la sua approvazione.

Art. 64

Nel verbale del Consiglio saranno indicati i nomi dei consiglieri presenti alle singole votazioni con le indicazioni di quelli che si sono astenuti.

Sara' specificatamente dichiarato che si e' proceduto alla votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone e in seduta segreta per le questioni riguardanti persone.

Art. 65

All'inizio di ogni seduta i consiglieri potranno esporre le loro osservazioni in merito al verbale stesso per chiedere rettifiche o aggiunte.

Ove sorgano in merito contestazioni il Consiglio decidera, a maggioranza.

Il Consiglio puo' delegare alla Giunta l'approvazione dei verbali.

Art. 67

I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro piu anziano fra i presenti e dal Segretario. (art.301 T.U.1915)

Art. 68

Sara' redatto un resoconto stenografico delle sedute di Consiglio a cura delle Segreteria del Comune, i resoconti, non appena tradotti dallo stenogramma, saranno depositati a disposizione dei Sigg. Consiglieri per le eventuali loro osservazioni.

Art. 69

I sigg. Consiglieri potranno fare le loro osservazioni per iscritto o verbalmente nella seduta successiva al deposito degli atti. Questi verranno successivamente approvati dal Consiglio per essere successivamente depositati nell' Archivio Generale del Comune.

Il Consiglio potra' deliberare che gli atti vengano stampati e distribuiti a ciascuno dei membri del Consiglio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art . . 70

Ogni disposizione contraria e incompatibile col presente regolamento e' abrogata.

Art. 71

Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno in cui in ordine all'art. 3 della legge 6 giugno 1947 n. 530, sara' divenuta esecutiva la deliberazione con la quale e' approvato.

ALLEGATI

VOTAZIONI SPECIALI

In ordine a particolari disposizione di legge, occorre il voto favorevole e quindi anche la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, purche non inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune, per i seguenti affari:

- a) deliberazioni che vincolino il Comune per oltre cinque anni (art. 190 legge com. e prov. T.U. 1915, modificato dall'art. 55 del R.D. 30/12/1923 n. 2839);
- b) deliberazioni circa mutui di qualsiasi specie;
- c) deliberazioni relative alle spese facoltative, quando il Comune superi il limite legale delle sovrimposte (art. 310 e 313 del T.U. 1915);
- d) deliberazioni per eccedere il limite legale delle sovrimposte (art. 310 T.U. 1915).

Inoltre per l'approvazione delle seguenti deliberazioni, e necessaria la maggioranza speciale per ciascuna indicata come appresso:

- a) occorre il voto favorevole della meta: piu: uno dei Consiglieri assegnati al Comune per assumere la gestione diretta, o municipalizzazione, di un servizio pubblico, o per condurlo ad economia (art. 10 R.D. 15/10/1925 n. 2578).
- b) occorre l'intervento di 2/3 dei consiglieri in carica per la approvazione della nomina del Direttore dell'Azienda speciale municipalizzata, quando tale norma sia avvenuta per chiamata da parte della Commissione amministratrice (art. 4 R.D. 15/10/1925, n. 2578).

Occorre altresi' l'intervento di 2/3 dei consiglieri in carica per il licenziamento del Direttore stesso;

c) occorre il voto di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per lo scioglimento della Commissione amministratrice della Azienda speciale municipalizzata (art.18 R.D.15/10/1925 n.2578).

ELEZIONE DEL SINDACO

TESTO UNICO 5 APRILE 1951 - N. 203

Art. 40

Il Sindaco e' eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non e' valida se non e' fatta con lo intervento dei 2/3 dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione maggior numero di voti ed e' proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta, oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggio numero di voti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco e presieduta dall'Assessore anziano, se la Giunta municipale e in funzione, altrimenti dal Consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilita previsti dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale, o l'eletto, possono ricorrere al Governo, il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

